



# Condizioni Particolari per i pagamenti tramite addebito diretto nell'ambito dello schema di addebito diretto SEPA Business-to-Business (B2B)

Le seguenti Condizioni Particolari si applicano in aggiunta alle Condizioni Generali per la Prestazione di Servizi Bancari e di Pagamento di Solarisbank AG, Succursale Italiana (di seguito: la "Banca") e regolano l'esecuzione dei pagamenti che il Cliente diverso da un consumatore<sup>1</sup> effettua a favore di beneficiari tramite addebito diretto SEPA business-to-business (B2B) attraverso il suo conto presso la Banca.

## 1. In generale

### 1.1 Definizione

Un addebito diretto è un'operazione di pagamento avviata dal beneficiario per l'addebito sul conto del Cliente, in cui l'importo del rispettivo pagamento è specificato dal beneficiario.

### 1.2 Costi

I costi ed eventuali loro modifiche sono indicati e sono regolati dal Foglio Informativo e dalle Condizioni Generali di Contratto della Banca.

## 2. Addebito diretto SEPA business-to-business (B2B)

### 2.1 In generale

#### 2.1.1 Caratteristiche principali dello schema di addebito diretto SEPA B2B

Lo schema di addebito diretto SEPA B2B può essere utilizzato solo da Clienti diversi dai consumatori.

Permette al Cliente di effettuare pagamenti in euro al beneficiario attraverso la Banca all'interno dell'Area Unica dei Pagamenti in euro (SEPA). La SEPA comprende i paesi e i territori elencati nell'allegato.

Per l'esecuzione di pagamenti tramite addebito diretto SEPA B2B:

- il beneficiario e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario devono utilizzare lo schema di addebito diretto SEPA B2B;
- il Cliente deve dare il mandato di addebito diretto SEPA B2B al creditore prima dell'operazione di pagamento; e
- il Cliente deve confermare alla Banca che il mandato di addebito diretto SEPA B2B è stato conferito.

Il beneficiario avvia la rispettiva operazione di pagamento presentando gli addebiti diretti alla Banca tramite il suo prestatore di servizi di pagamento. Se un pagamento che è stato effettuato sulla base di un addebito diretto SEPA B2B è autorizzato, il Cliente non ha il diritto di chiedere alla Banca il rimborso dell'importo addebitato sul suo conto.

#### 2.1.2 Codici unici identificativi

Il Cliente deve utilizzare l'IBAN<sup>2</sup> che gli è stato comunicato, e in più, per i pagamenti transfrontalieri (al di fuori dello Spazio Economico Europeo<sup>3</sup>), il BIC<sup>4</sup> della Banca, come Codice unico identificativo nei confronti del beneficiario, atteso che la Banca è autorizzata ad eseguire il pagamento mediante addebito diretto SEPA B2B esclusivamente sulla base del Codice identificativo unico fornitole. La Banca e gli istituti intermediari coinvolti eseguiranno il pagamento al beneficiario utilizzando l'IBAN, e in più, per i pagamenti transfrontalieri

al di fuori del SEE, il BIC, indicato dal beneficiario nel set di dati dell'addebito diretto come Codice unico identificativo del Cliente.

#### 2.1.3 Trasmissione dei dati di addebito diretto

Quando si utilizzano gli addebiti diretti SEPA B2B, i dati dell'addebito diretto possono anche essere trasmessi alla Banca dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario tramite il sistema di trasmissione di messaggi della Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT), che ha sede in Belgio e dispone di centri operativi nell'Unione Europea, in Svizzera e negli Stati Uniti.

## 2.2 Mandato di addebito diretto SEPA B2B

### 2.2.1 Rilascio del mandato di addebito diretto SEPA B2B

Il Cliente rilascia un mandato di addebito diretto SEPA B2B al beneficiario. Con tale mandato, il Cliente autorizza la Banca a permettere l'incasso degli addebiti diretti SEPA B2B del beneficiario. Il mandato deve essere rilasciato per iscritto o nel diverso modo concordato con la Banca. L'autorizzazione include contestualmente anche il consenso esplicito alla consultazione, al trattamento, alla trasmissione e alla registrazione dei dati personali del Cliente necessari per l'esecuzione dell'addebito diretto da parte dei prestatori di servizi di pagamento coinvolti nell'incasso dell'addebito diretto e degli eventuali istituti intermediari.

Il mandato di addebito diretto SEPA B2B deve contenere le seguenti dichiarazioni del Cliente:

- una dichiarazione che autorizza il beneficiario a ricevere i pagamenti dal conto del Cliente tramite addebito diretto SEPA B2B; e
- una dichiarazione che incarica la Banca di pagare gli addebiti diretti SEPA B2B tratti dal beneficiario sul conto del Cliente.

Il mandato di addebito diretto SEPA B2B deve contenere i seguenti dettagli (dati di autorizzazione):

- identificazione del beneficiario;
- identificativo del creditore;
- indicazione se il mandato è per un pagamento una tantum o per pagamenti ricorrenti;
- nome del Cliente;
- nome della banca del Cliente; e
- Codice unico identificativo del Cliente (cfr. Sezione 2.1.2).

Il mandato di addebito diretto può contenere ulteriori dettagli che completano i dati dell'autorizzazione.

<sup>1</sup> Per consumatore si intende qualsiasi persona fisica che effettua un atto giuridico per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.

<sup>2</sup> Numero di Conto Bancario Internazionale.

<sup>3</sup> Per i paesi membri, si prega di vedere l'Allegato.

<sup>4</sup> Codice Identificativo della Banca.



### 2.2.2 Conferma di aver rilasciato un mandato di addebito diretto SEPA B2B

Il Cliente deve confermare senza ritardo alla Banca l'autorizzazione di cui alla Sezione 2.2.1 inviandole i seguenti dati contenuti nel mandato di addebito diretto SEPA B2B conferito al beneficiario:

- identificazione del beneficiario;
- identificativo del creditore;
- mandato di riferimento; e
- indicazione se il mandato è per un pagamento *una tantum* o per pagamenti ricorrenti;
- data in cui il mandato è stato firmato.

A tal fine, il Cliente può anche inviare alla Banca una copia del mandato di addebito diretto SEPA B2B.

Il Cliente deve comunicare alla Banca senza ritardo e, se possibile, per iscritto, qualsiasi modifica o revoca del mandato di addebito diretto SEPA B2B conferito al beneficiario.

### 2.2.3 Revoca del mandato di addebito diretto SEPA B2B

Il mandato di addebito diretto SEPA B2B può essere revocato dal Cliente mediante una dichiarazione in tal senso rivolta alla Banca. La revoca ha effetto a partire dal giorno di attività bancaria, come definito nel Foglio Informativo, successivo al giorno in cui viene ricevuta la comunicazione di revoca. La comunicazione di revoca deve essere data, se possibile, per iscritto e alla succursale della Banca presso cui il conto è registrato. La comunicazione di revoca deve, inoltre, essere data anche al beneficiario. La revoca del mandato di addebito diretto SEPA B2B non riguarda gli addebiti diretti SEPA B2B già addebitati sul conto del Cliente, con riferimento ai quali trova applicazione la disciplina di cui alla Sezione 2.2.4, paragrafi 2 e 3.

### 2.2.4 Rifiuto di singoli addebiti diretti SEPA B2B

(1) Il Cliente può ordinare separatamente alla Banca di non pagare determinati addebiti diretti SEPA B2B richiesti dal beneficiario. Tale istruzione deve essere ricevuta dalla Banca al più tardi alla fine del giorno di attività bancaria precedente la data di scadenza indicata nel set di dati dell'addebito diretto. Tale istruzione deve essere data, se possibile, per iscritto, e alla succursale della Banca presso cui il conto è registrato. La comunicazione di revoca deve, inoltre, essere data anche al beneficiario.

(2) Una registrazione di addebito diretto SEPA B2B può essere rifiutata nel giorno della data di addebito solo se il Cliente e la Banca si sono accordati in tal senso. L'accordo diventa effettivo se la Banca riesce a recuperare definitivamente l'importo dell'addebito diretto. Per la gestione di tale revoca da parte del Cliente, la Banca addebiterà le spese indicate nel Foglio Informativo.

(3) L'addebito diretto SEPA B2B non può più essere rifiutato dal Cliente dopo la data di registrazione dell'addebito.

### 2.3 Incasso dell'addebito diretto SEPA B2B da parte del beneficiario in base al mandato di addebito diretto SEPA B2B

(1) Il mandato di addebito diretto SEPA B2B rilasciato dal Cliente rimane al beneficiario. Quest'ultimo inserisce i dati dell'autorizzazione ed eventuali dettagli aggiuntivi nel set di dati per l'incasso degli addebiti diretti B2B SEPA. L'importo del rispettivo addebito diretto deve essere specificato dal beneficiario.

(2) Il beneficiario invia elettronicamente il set di dati per l'incasso dell'addebito diretto B2B SEPA alla Banca (Banca Pagatrice) tramite il suo prestatore di servizi di pagamento. Questo set di dati rappresenta anche l'istruzione del Cliente alla Banca nel mandato di addebito

diretto SEPA B2B di pagare il rispettivo addebito diretto SEPA B2B (cfr. la Sezione 2.2.1, secondo e quinto periodo). Per la consegna di tale istruzione, la Banca rinuncia alla forma concordata per il conferimento del mandato di addebito diretto SEPA B2B (cfr. Sezione 2.2.1, terzo periodo).

### 2.4 Operazione di pagamento basata sull'addebito diretto SEPA B2B

#### 2.4.1 Addebito dell'importo dell'addebito diretto sul conto del Cliente

(1) Al ricevimento degli addebiti diretti SEPA B2B emessi dal beneficiario, l'importo indicato dal beneficiario viene addebitato sul conto del Cliente alla data di scadenza indicata nel set di dati dell'addebito diretto. Se la data di scadenza non è un giorno di attività bancaria, il conto sarà addebitato il giorno di attività bancaria successivo.

(2) Il conto del Cliente non sarà addebitato o la registrazione di addebito sarà cancellata non più tardi del terzo giorno di attività bancaria<sup>5</sup> dopo che è stata eseguita se:

- la Banca non ha ricevuto alcuna conferma dal Cliente ai sensi della Sezione 2.2.2;
- la Banca ha ricevuto la notifica di revoca del mandato di addebito diretto SEPA B2B ai sensi della Sezione 2.2.3;
- la Banca ha ricevuto una comunicazione di rifiuto dell'addebito diretto del Cliente ai sensi della Sezione 2.2.4;
- il Cliente non ha un saldo a credito sufficiente sul conto o un credito sufficiente per il pagamento dell'addebito diretto (Mancanza di Fondi); la Banca non effettua operazioni di incasso parziale;
- l'IBAN del pagatore indicato nel set di dati dell'addebito diretto non può essere assegnato a nessun conto detenuto dal Cliente presso la Banca; o
- l'addebito diretto non può essere eseguito dalla Banca perché il set di dati dell'addebito diretto:
  - non contiene un codice identificativo del creditore o ne contiene uno evidentemente sbagliato per la Banca;
  - non contiene un riferimento al mandato;
  - non indica la data in cui il mandato è stato conferito; o
  - non indica la data di scadenza.

#### 2.4.2 Pagamento di addebiti diretti SEPA B2B

Gli addebiti diretti SEPA B2B sono pagati se la registrazione dell'addebito sul conto del Cliente non è stata annullata entro il secondo giorno di attività bancaria successivo alla sua esecuzione.

#### 2.4.3 Comunicazione di mancata esecuzione o cancellazione della voce di addebito o rifiuto di pagamento

La Banca informa il Cliente senza ritardo, e al più tardi entro il termine concordato nella Sezione 2.4.4, della mancata esecuzione o della cancellazione dell'addebito (cfr. Sezione 2.4.1, paragrafo 2) o del rifiuto di pagare un addebito diretto SEPA B2B (cfr. Sezione 2.4.2). Tale comunicazione può essere eseguita anche attraverso il canale concordato per la trasmissione delle informazioni relative al conto. La Banca deve, se possibile, indicare le ragioni della mancata esecuzione, della cancellazione o del rifiuto di pagamento e le modalità in cui gli errori che hanno portato alla mancata esecuzione, alla cancellazione o al rifiuto possono essere rettificati.

<sup>5</sup> I giorni di attività bancaria sono tutti i giorni lavorativi tranne: il sabato; il 24 e il 31 dicembre.



In caso di legittimo rifiuto di pagare un addebito diretto SEPA B2B autorizzato per mancanza di fondi (cfr. Sezione 2.4.1, paragrafo 2, quarto punto), la Banca addebiterà i costi indicati nel Foglio Informativo.

#### 2.4.4 Esecuzione del pagamento

(1) La Banca è obbligata a garantire che l'importo da essa addebitato sul conto del Cliente in base all'addebito diretto SEPA B2B presentato dal beneficiario sia ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario al più tardi entro il termine di esecuzione indicato nel Foglio Informativo.

(2) Il periodo di esecuzione decorre dalla data di scadenza indicata nel set di dati dell'addebito diretto. Se questa data non è un giorno di attività bancaria come definito nel Foglio Informativo, il periodo di esecuzione inizierà il giorno di attività bancaria successivo.

(3) La Banca informa il Cliente dell'esecuzione del pagamento attraverso il canale informativo del conto concordato e con la frequenza concordata.

#### 2.5 Preclusione del diritto al rimborso di un pagamento autorizzato

Se un pagamento che è stato effettuato sulla base di un addebito diretto SEPA B2B è autorizzato, il Cliente non ha il diritto di chiedere alla Banca il rimborso dell'importo addebitato sul suo conto.

Il diritto del Cliente a un rimborso per la mancata o errata esecuzione di un pagamento autorizzato è regolato dalla Sezione 2.6.2.

#### 2.6 Diritto del Cliente al rimborso e al risarcimento

##### 2.6.1 Rimborso per un pagamento non autorizzato

Se un pagamento non è autorizzato dal Cliente, la Banca non ha alcun diritto nei confronti del Cliente per il rimborso delle proprie spese e sarà obbligata a rimborsare senza ritardo al Cliente l'importo addebitato sul conto di quest'ultimo e a ripristinare il saldo di questo conto a quello che sarebbe stato senza l'addebito del pagamento non autorizzato. Tale obbligo deve essere adempiuto entro e non oltre la fine del giorno di attività bancaria, come definito nel Foglio Informativo, successivo al giorno in cui la Banca è stata avvisata che il pagamento non è autorizzato, o la Banca ne è venuta a conoscenza con altri mezzi. Se la Banca ha informato per iscritto un'autorità competente di motivi legittimi per sospettare un comportamento fraudolento da parte del Cliente e il suo sospetto non è confermato, la Banca è tenuta a considerare e ad adempiere senza ritardo agli obblighi di cui al secondo periodo del presente paragrafo.

##### 2.6.2 Risarcimento per inadempimento

In caso di mancata, errata o tardiva esecuzione di un pagamento autorizzato, o se un pagamento non è autorizzato, il Cliente può - oltre a qualsiasi richiesta di restituzione - richiedere alla Banca il risarcimento di qualsiasi perdita o danno conseguente, secondo quanto di seguito previsto:

- la Banca è responsabile nel caso in cui l'inadempimento sia imputabile a sua colpa. Qualora il Cliente abbia contribuito al verificarsi di una perdita o di un danno mediante una condotta allo stesso imputabile, la misura di ripartizione del danno tra la Banca e il Cliente sarà determinata secondo i principi del

concorso di colpa;

- la Banca non risponde in caso di inadempimento imputabile agli istituti intermediari scelti dalla stessa. In tal caso, la responsabilità della Banca è limitata alla *culpa in eligendo* e alle indicazioni fornite al primo istituto intermediario;

la responsabilità della Banca per qualsiasi perdita o danno è limitata all'importo dell'addebito diretto, più i costi e gli interessi applicati dalla Banca. In caso di perdite o danni indiretti, la responsabilità sarà inoltre limitata a un massimo di 12.500 euro per addebito diretto. Tale limitazione di responsabilità non si applica nel caso di dolo o alla colpa grave della Banca o per rischi che la Banca ha assunto in via eccezionale o per pagamenti non autorizzati.

##### 2.6.3 Esclusione di responsabilità e contestazioni

(1) Qualsiasi responsabilità della Banca ai sensi delle Sezioni 2.6.2 è esclusa nei seguenti casi:

- la Banca dimostra al Cliente che l'intero importo del pagamento è stato ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario in tempo utile;
- il pagamento è stato eseguito in conformità a Codici unici identificativi errati del beneficiario forniti dal beneficiario stesso. In tal caso, il Cliente può comunque chiedere alla Banca di adoperarsi per recuperare l'importo del pagamento. Se non è possibile recuperare l'importo del pagamento ai sensi del secondo periodo, la Banca è obbligata a fornire al Cliente, su sua richiesta scritta, tutte le informazioni disponibili affinché il Cliente possa far valere una richiesta di rimborso dell'importo del pagamento. Per le attività svolte ai sensi del secondo e del terzo periodo del presente paragrafo, la Banca addebita il corrispettivo indicato nel Foglio Informativo.

(2) Il Cliente decade dai diritti di cui ai paragrafi 2.6.1 e 2.6.2 e dalla facoltà di far valere contestazioni relative alla mancata o errata esecuzione dei pagamenti o a pagamenti non autorizzati, se non informa la Banca, al più tardi, entro 13 mesi dall'addebito di un pagamento non autorizzato o eseguito in modo errato. Tale termine inizia a decorrere solo dal momento in cui la Banca ha informato il Cliente dell'addebito del pagamento tramite il canale informativo del conto concordato, al più tardi un mese dopo l'addebito; altrimenti la data in cui il Cliente viene informato determina l'inizio del decorso del termine. Il Cliente può far valere i diritti di risarcimento derivanti dalla responsabilità per colpa della Banca ai sensi della Sezione 2.6.2 anche dopo la scadenza del termine di cui al primo periodo, se non gli è stato possibile, senza sua colpa, rispettare tale termine.

(3) Il Cliente non potrà esercitare i propri diritti qualora i fatti costitutivi degli stessi:

- dipendano da un evento eccezionale ed imprevedibile, al di fuori del controllo della Banca e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nemmeno con la dovuta diligenza, ovvero
- dipendano da una condotta posta in essere dalla Banca in conseguenza di un obbligo di legge.



---

## **Allegato 1: Elenco dei paesi e territori SEPA**

### **1.1 Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE)**

#### **Stati membri dell'Unione europea:**

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia (comprese Guyana francese, Guadalupa, Martinica, Mayotte, Réunion), Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia.

#### **Altri paesi:**

Islanda, Liechtenstein, Norvegia.

### **1.2 Altri paesi e territori:**

Guernsey, Isola di Man, Jersey, Monaco, Saint-Pierre & Miquelon, San Marino, Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.